



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (emanato con D.R. del 13/07/2011 e modificato con D.R. n. 5946 del 07/10/2015)

(Testo definitivo: approvazione del Senato accademico in data 30 settembre 2015; parere favorevole del Consiglio di amministrazione in data 29 settembre 2015)

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina, in armonia con il Codice etico e i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005), le modalità con cui l'Università degli Studi di Milano istituisce posti di ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2

Natura del rapporto

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il ricercatore è di tipo subordinato a tempo determinato. Il contratto con il ricercatore, di diritto privato, è stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale e previdenziale.

2. L'Università degli Studi di Milano provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile.

3. I contratti sono stipulati secondo le seguenti tipologie:

- a) contratti di durata triennale prorogabili per non più di due anni, su specifiche esigenze e per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte;
- b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che abbiano usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e del relativo Regolamento d'Ateneo, ovvero, per almeno tre anni, di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.

4. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 3

Fonti di finanziamento

1. La copertura finanziaria per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato è assicurata, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43, con fondi destinati a tale scopo in sede di formulazione del bilancio di previsione, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

2. Il reclutamento avviene anche nell'ambito di specifici e preordinati programmi e/o progetti



di ricerca, finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi. Di norma tali soggetti versano la somma corrispondente al costo del contratto in un'unica soluzione o secondo le modalità stabilite dalla disciplina cui il programma o progetto di ricerca è assoggettato. Il versamento in quote annuali è possibile solo previo accordo tra le parti. Il finanziatore esterno che concorderà di corrispondere il finanziamento in quote annuali dovrà stipulare idonea fideiussione bancaria o assicurativa d'importo corrispondente all'intero finanziamento proposto.

Art. 4

Modalità di attivazione di posizioni di ricercatore a tempo determinato

1. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione, nel quadro della programmazione dell'Ateneo e tenuto conto dell'accertata disponibilità di risorse a tal fine stanziata sul bilancio, determina il numero di posti di ricercatore a tempo determinato attivabili con contratti ricadenti nelle tipologie a) e b) di cui al precedente art. 2, comma 3.

2. Le proposte di attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato sono formulate dai Dipartimenti. Ciascuna proposta deve essere corredata delle linee di ricerca che il Dipartimento è interessato a sviluppare e deve contenere l'indicazione delle attività didattiche alle quali il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a partecipare. Nella richiesta deve essere evidenziato il settore concorsuale e indicati uno o più settori scientifico-disciplinari, ai fini della specificazione del relativo profilo. Le proposte devono essere corredate del parere, per quanto di competenza, del Comitato di direzione della o delle Facoltà o Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato.

3. Il Consiglio di Amministrazione valuta le proposte attribuendo i posti di ricercatore a tempo determinato, anche tenendo conto delle esigenze scientifiche e didattiche dichiarate e dei risultati scientifici ottenuti dai singoli Dipartimenti, verificati secondo le procedure valutative adottate dall'Ateneo.

4. Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti ulteriori elementi relativi alla possibilità di poter ottenere finanziamenti esterni e con l'obiettivo di salvaguardare l'armonico sviluppo di tutte le diverse componenti scientifiche e disciplinari dell'Ateneo, definisce annualmente i posti di ricercatore a tempo determinato che sarà possibile attivare su fondi provenienti da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nell'ambito di specifici accordi. In relazione alla disponibilità di tali posti, i Dipartimenti interessati sottopongono al Consiglio di Amministrazione le relative proposte indicando il programma di ricerca, le attività didattiche da svolgersi a cura dei ricercatori a tempo determinato, il relativo settore concorsuale e uno o più settori scientifico-disciplinari per la definizione dei relativi profili nonché tutti gli altri requisiti utili all'emanazione del bando.

5. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato avviene a seguito di procedure di selezione che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, come definite nei successivi articoli. Per specifiche esigenze, e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il reclutamento può avvenire con le modalità previste dall'art. 9.

Art. 5



Bandi di selezione

1. I bandi di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato con contratto sia di tipologia a) sia di tipologia b) sono di norma emanati con cadenza annuale e devono riportare, in particolare, il numero dei posti ripartiti per settore concorsuale, con l'indicazione per ciascuno del settore o dei settori scientifico-disciplinari che ne specificano il profilo, la tipologia del contratto, la relativa durata, informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri, l'eventuale indicazione della lingua straniera di cui si richiede la conoscenza in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, il trattamento economico e previdenziale, i casi di incompatibilità, le modalità di partecipazione e i criteri da utilizzare per la valutazione dei candidati.

2. Il bando può prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare; le pubblicazioni devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico.

3. Il bando, unitamente a una sintesi dello stesso redatta in lingua inglese, è pubblicato sul Portale dell'Ateneo. L'avviso del bando è pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori e inoltre nella Gazzetta ufficiale.

4. I candidati sono tenuti a presentare le domande di partecipazione entro il termine stabilito dal bando. La durata minima di pubblicazione del bando non può essere inferiore a 30 giorni.

5. Ogni candidato deve presentare, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione, la propria domanda di partecipazione indirizzata al Rettore secondo le modalità individuate dal bando stesso.

Art. 6

Requisiti per la partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni per contratti sia di tipologia a) sia di tipologia b) i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 3 lettera b), del presente Regolamento per quanto riguarda le candidature a posizioni di ricercatore con contratto di tipologia b). I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

2. Non sono ammessi coloro che abbiano usufruito di assegni di ricerca e/o svolto attività in qualità di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 240/2010 presso l'Università degli Studi di Milano e/o altri Atenei italiani per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione cui intendono partecipare, superi complessivamente i 9 anni per i contratti di cui all'art. 2, terzo capoverso, lettera a), e i 12 anni per i contratti di cui all'art. 2, terzo capoverso, lettera b). Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Non sono ammessi i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori o ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

4. Non sono ammessi coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto



grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede il posto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

5. Non sono ammessi inoltre coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto.

Art. 7

Commissione giudicatrice per la selezione dei ricercatori

1. La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione e selezione per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato con contratto sia di tipologia a) sia di tipologia b) è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, entro tre mesi dall'assegnazione del posto.

2. La Commissione è costituita, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre professori, dei quali almeno due di prima fascia, inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando e scelti all'interno del settore o dei settori scientifico-disciplinari indicati dal Dipartimento interessato; in mancanza i tre commissari sono individuati tra gli appartenenti ad altri settori concorsuali del relativo macrosettore nei quali sia ricompreso il settore o i settori scientifico-disciplinari in questione.

3. La maggioranza dei componenti della Commissione è costituita da soggetti esterni all'Università di Milano, individuati tra professori di comprovato prestigio scientifico riconosciuto a livello internazionale.

4. Dei tre componenti della Commissione uno è designato direttamente dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto il posto. I restanti due componenti, comunque esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, all'interno di una rosa di cinque nominativi proposta dal medesimo Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio del Dipartimento interessato provvede agli adempimenti previsti dal presente comma in seduta con la partecipazione dei professori ordinari e associati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Consiglio del Dipartimento è tenuto a fornire i curricula dei professori designati o proposti nell'ambito della prevista rosa.

5. Qualora espressamente richiesto dal Dipartimento proponente, la Commissione può essere composta interamente da studiosi o esperti in servizio presso università di Paesi stranieri. I componenti esterni all'Ateneo, provenienti da università straniere, devono essere in possesso di competenze specifiche nei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il bando e appartenere a ruoli equivalenti a quelli di professore di prima o seconda fascia.

6. I componenti esterni all'Ateneo, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad atenei nazionali o internazionali diversi tra loro.

7. Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 della legge 240/2010, non possono far parte delle Commissioni di selezione coloro che hanno riportato una valutazione negativa nelle attività indicate al comma 7 del medesimo art. 6 della legge 240/2010.

8. Tutti i componenti della Commissione devono possedere le competenze linguistiche richieste dal bando ai fini della valutazione e selezione.

9. Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

10. La composizione della Commissione è resa pubblica per via telematica sul Portale



dell'Università.

11. La Commissione nel corso della prima seduta, presieduta dal componente con maggiore anzianità accademica, elegge al proprio interno un Presidente e un Segretario. Essa svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti stessi. La Commissione si può avvalere di strumenti telematici di lavoro collegiale.

12. Eventuali istanze di riconsiderazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate al Rettore nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul Portale dell'Ateneo. Qualora la causa di riconsiderazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

13. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del Rettore.

Art. 8 **Modalità di selezione**

1. La valutazione dei candidati a posti di ricercatore a tempo determinato a cura della Commissione costituita ai sensi di quanto disposto al precedente art. 7 prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 25 maggio 2011, n. 243.

2. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei, sono ammessi alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. I candidati possono chiedere che la discussione si svolga in lingua inglese.

3. A conclusione della discussione pubblica la Commissione attribuisce ai titoli e a ciascuna pubblicazione presentati dai candidati un punteggio. Ai titoli possono essere attribuiti fino a un massimo di 30 punti; alle pubblicazioni scientifiche possono essere attribuiti fino a un massimo di 60 punti nel caso il concorso riguardi il reclutamento di ricercatori di tipologia a), fino a un massimo di 50 punti nel caso il concorso riguardi il reclutamento di ricercatori di tipologia b). La Commissione valuta inoltre la consistenza complessiva della produzione scientifica di ogni candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, attribuendovi fino a un massimo di 10 punti nel caso il concorso riguardi il reclutamento di ricercatori di tipologia a), fino a un massimo di 20 punti nel caso il concorso riguardi il reclutamento di ricercatori di tipologia b).

4. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni è accertata l'adeguata conoscenza da parte dei candidati dell'eventuale lingua straniera indicata nel bando.

5. Confrontati gli esiti delle singole valutazioni la Commissione si esprime a maggioranza proponendo il nominativo per la chiamata.

6. Le selezioni di cui al presente articolo non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

Art. 9



Deroghe

1. I ricercatori a tempo determinato possono essere reclutati anche mediante chiamata diretta ai sensi della vigente normativa.

2. Ai fini dell'attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato, il Consiglio di Amministrazione può pertanto motivatamente individuare candidati che siano già stati sottoposti a un procedimento di valutazione, basato sulla qualità e sulla competenza, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o da organismi dell'Unione Europea, nell'ambito di programmi di ricerca di alta qualificazione identificati con provvedimento ministeriale, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta.

Art. 10 ***Chiamata***

1. Il Consiglio del Dipartimento interessato propone la chiamata del vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.

2. Il Consiglio di amministrazione approva la proposta di chiamata e autorizza la stipula del contratto di lavoro che decorre di norma dal primo giorno del mese successivo alla firma, salvo richiesta motivata di deroga, comunque non superiore a 180 giorni, ovvero nel rispetto di specifiche normative che prevedono il diritto al differimento della presa servizio.

Art. 11 ***Natura e stipula del contratto***

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dal bando e dalle disposizioni vigenti. Ai ricercatori con contratto di tipologia a), prima della stipula dello stesso, viene chiesto di formulare l'opzione per il regime d'impegno ai sensi del comma 4 dell'art. 24 della legge 240/2010.

2. Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
- il regime di impegno scelto dal ricercatore, fermo restando che per i ricercatori con contratto di tipologia b) l'impegno lavorativo è a tempo pieno;
- il trattamento economico complessivo;
- il trattamento previdenziale e assicurativo;
- il Dipartimento di afferenza;
- il settore concorsuale e il scientifico-disciplinare di riferimento.

3. In caso di progetti pluriennali coperti annualmente da finanziamenti esterni, il contratto prevede la possibile risoluzione in caso di mancato rifinanziamento.

Art. 12



Attività dei ricercatori a tempo determinato

1. Il ricercatore a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia di contratto:

- svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- svolge attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
- svolge attività assistenziale ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca previo accordo tra l'Università e le competenti strutture sanitarie;
- partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
- svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
- può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
- partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate nel Regolamento del Dipartimento stesso.

2. L'impegno annuo complessivo è stimato in 1.500 ore per il regime di tempo pieno.

Devono essere dedicate allo svolgimento delle attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per il regime di tempo pieno e 200 ore per il regime di tempo definito secondo le determinazioni dei pertinenti Regolamenti d'Ateneo.

Art. 13

Trattamento economico dei ricercatori con contratto di tipologia a)

1. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 2, lettera a), del presente Regolamento è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore di ruolo confermato a seconda del regime di impegno scelto. Per i ricercatori reclutati con le modalità di cui all'art. 9 del presente Regolamento, ove compatibile con la disciplina vigente, il trattamento economico corrisponde a quello previsto dal contratto individuale già precedentemente sottoscritto dal ricercatore.

Art. 14

Trattamento economico dei ricercatori con contratto di tipologia b)

1. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 2, lettera b), del presente Regolamento è pari al trattamento spettante al ricercatore di ruolo confermato a tempo pieno, incrementato fino al 30% secondo la determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Incompatibilità

1. I contratti di cui al presente Regolamento non sono cumulabili con analoghi contratti, benché stipulati con altre sedi universitarie o con strutture scientifiche pubbliche e private, con la titolarità dei contratti di insegnamento disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia, con la frequenza di un corso di dottorato di ricerca o di una scuola di specializzazione, con assegni o borse di ricerca post-laurea a qualunque titolo conferiti anche da terzi.

2. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui



all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o analoga posizione, se previsto dagli ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza.

3. Per le attività compatibili, si applica, per quanto non modificato dalla legge 240/2010 la normativa cui sono assoggettati i ricercatori di ruolo confermati, e in particolare il D.L. 57/1987, convertito nella legge 158/1987.

4. Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 nonché dal Regolamento di Ateneo per le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti.

Art. 16

Cessazione del rapporto di lavoro

1. Il ricercatore che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e Dipartimento di riferimento con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

2. La risoluzione del contratto è determinata:

- dalla scadenza del contratto;
- dal recesso del ricercatore;
- per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- da grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti Organi accademici.

Art. 17

Valutazione delle attività

1. I risultati e l'attività dei ricercatori a tempo determinato sono sottoposti a valutazione secondo le modalità appositamente stabilite dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

2. Il ricercatore è comunque tenuto a presentare una relazione annuale secondo i modelli e i criteri definiti dall'Ateneo.

Art. 18

Proroga del contratto

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Dipartimento, può deliberare la proroga di alcuni dei contratti di cui all'art. 2, lettera a), del presente Regolamento, fino a un massimo di 2 anni per singolo contratto, verificata la copertura finanziaria e la coerenza con la programmazione nell'impiego delle risorse, in particolare rispetto all'attivazione di contratti di tipologia b).

Art. 19



Norme finali e transitorie

1. Alle selezioni per il conferimento dei contratti sia di tipologia a) sia di tipologia b) sono ammessi, fino all'anno 2015, anche coloro che siano in possesso della sola laurea magistrale o equivalente, unitamente a un *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento delle attività di ricerca, ai sensi dell'art. 29, comma 13, della legge 240/2010.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente per la materia trattata.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato ed eventualmente modificato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Portale dell'Ateneo.